



COMUNE DI CALITRI

(PROVINCIA DI AVELLINO).

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

UFFICIO DEL SINDACO

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 "CORONAVIRUS". DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 6 DEL 27/02/2021: Disposizioni urgenti relative alle attività didattiche.

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 6 del 27/02/2021

COMUNICA

1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento all'intero territorio della regione Campania:
 - 1.1. con decorrenza dal 1 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021:
 - è sospesa l'attività didattica in presenza dei servizi educativi per l'infanzia e dei servizi per l'infanzia (sistema integrato 0-6 anni) nonché delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle Università;
 - restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;
 - 1.2. si richiamano le Aziende Sanitarie alla puntuale applicazione delle disposizioni relative alle Azioni di risposta Ricerca e Gestione dei contatti (contact tracing) di cui alla circolare del Ministero della Salute n.3787/2021("Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV2, valutazione del rischio e misure di controllo");
 - 1.3. in conformità alle Conclusioni del Report settimanale 41- Sintesi nazionale Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute- Istituto Superiore della Sanità e alla luce della conferma della circolazione di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità:
 - si raccomanda alla popolazione di evitare tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile;
 - si ribadisce l'obbligo di rispetto delle misure raccomandate dalle autorità sanitarie, compresi i provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi, secondo quanto disposto da ultimo con la menzionata circolare del Ministero della Salute n.3787/2021;
 - si invitano gli enti competenti a rafforzare il controllo del rispetto delle disposizioni del DPCM 14 gennaio 2021 e delle disposizioni del presente provvedimento.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19

del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

I recapiti dedicati:

- Azienda Sanitaria Locale Avellino: 0825-292618 - attivo dal lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 20:00
- Regione Campania 800.90.96.99 attivo tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 20:00
- Ministero della Salute 1500
- Sede comunale: 0827.318711 – **3342668002** (*numero dedicato*)
- e-mail per inviare questionario: protocollo@comune.calitri.av.it

La presente comunicazione è pubblicata sul sito comunale www.comune.calitri.av.it in libera visione per chiunque ne abbia interesse ed è notificata:

- all'Unità di Crisi Regionale per l'Emergenza da COVID-19;
- al Prefetto di Avellino;
- al Presidente della Provincia di Avellino;
- al Comando Stazione Territoriale di competenza dei Carabinieri.

E' fatto obbligo alla cittadinanza di indossare le mascherine nei casi previsti e di rispettare il distanziamento sociale. Seguire le informazioni sui canali istituzionali al fine di evitare infondati allarmismi. Sarà comunque nostra cura riportare aggiornamenti sulle evoluzioni.

Calitri, 1 marzo 2021



IL SINDACO

Michele DI MAIO-

Michele Di Maio